

**COMUNE di ALBISSOLA MARINA**  
**Provincia di Savona**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Num. **1** del Registro

**OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 21,00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano:

N.		Pres.	N.		Pres.
1	BATTAGLIA Davide	SI	11	PEDRAZZINI Viviana Luciana	SI
2	BRICCO Luca	SI	12	SICCARDI Luisa	SI
3	BRUZZONE Claudio	SI	13	VARALDO Daniela	SI
4	FERRANDO Alessandro	SI			
5	FERRARI Lino	SI			
6	FORZANO Laura	SI			
7	LODOVISI Antonella	SI			
8	MARANZANO Roberto	SI			
9	NASUTI Gianluca	SI			
10	NAVONE Dario	SI			

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad deliberare sull'oggetto.

## **OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

RICHIAMATO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, che ha prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*.

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

RILEVATO altresì che l'art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, visto sopra;

RITENUTO ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua approvazione;

VISTO l'articolo 9 bis comma 2 del D.L. 28-3-2014 n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 che introduce nell'ordinamento della Tassa Rifiuti una riduzione *“di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso”*;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. e), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha modificato il comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che ora prevede, tra l'altro, che *“per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”*;

CONSIDERATA la necessità di integrare il Regolamento Comunale in oggetto come da modifiche previste all'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di inserire tutte le succitate modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) che, integrato come sopra viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato B);

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10/2014, nonché alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI 9 favorevoli, 4 contrari (Ferrari Lino, Forzano Laura, Maranzano Roberto, Pedrazzini Viviana Luciana), zero astenuti, espressi in forma palese, per alzata di mano;

#### DELIBERA

1. di apportare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) riportate all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il Regolamento così come modificato all'allegato B avrà efficacia dal 1° gennaio 2015, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

E successivamente

CON VOTI 9 favorevoli, 4 contrari (Ferrari Lino, Forzano Laura, Maranzano Roberto, Pedrazzini Viviana Luciana), zero astenuti, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 1 del 23/04/2015

Modificare, all'articolo 13 "Riduzioni ed esenzioni", i commi 4 e 5 come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 2014	Versione modificata
<p>4. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Al fine di determinare la superficie su cui si generano tali rifiuti occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:</p> $Se = Stot * Qavv / Qtot (Kd)$ <p>dove:            Se = superficie esclusa perché produttiva di rifiuti assimilati            Stot = superficie totale            Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero            Qtot (Kd) = quantità stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.</p> <p>5. Il tributo è ridotto:</p> <p>a) del 30 per cento in caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;</p>	<p><b>4. E' prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:</b></p> $Rid = Qavv / Qtot (Kd)$ <p>dove:  <b>Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo</b>  <b>Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo</b>  <b>Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.</b>  <b>La riduzione calcolata in base alla formula esposta non può essere applicata per una quota superiore al 50% della parte variabile della tariffa. I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti speciali assimilati avviati a recupero, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione.</b></p> <p>5. Il tributo è ridotto:</p> <p>a) del 30 per cento in caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;</p> <p><b>a-bis) di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati</b></p>

<p>b) del 30 per cento in caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;</p> <p>c) del 5 per cento in caso di abitazioni con unico occupante residente nel territorio di Albissola Marina;</p> <p>d) del 30 per cento in caso di fabbricati rurali ad uso abitativo.</p>	<p><b>nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso;</b></p> <p>b) del 30 per cento in caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;</p> <p>c) del 5 per cento in caso di abitazioni con unico occupante residente nel territorio di Albissola Marina;</p> <p>d) del 30 per cento in caso di fabbricati rurali ad uso abitativo.</p>
---	--

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Gianluca NASUTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000**

**REGOLARITA' TECNICA:** il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** F.to Giovanni PUCCIANO

**REGOLARITA' CONTABILE:** il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI:** F.to Giovanni PUCCIANO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li,

**IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Carla LILLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO



=====  
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata trasmessa, con lettera nr ..... in data ....., al Co.Re.Co. a seguito di richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno .....

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

- dell'atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000);  
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 134, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000) senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento.

essendo decorsi 30 giorni dall'audizione richiesta dal Co.Re.Co. senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento (art. 133, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

essendo pervenuta comunicazione da parte del Co.Re.Co. attestante che lo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

Albissola Marina, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto è conforme all'originale ed è rilasciato per uso amministrativo.

Albissola Marina, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanni PUCCIANO

